



Comune di Palau

Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

DETERMINAZIONE N. 110 del 08/09/2026

proposta n.1870 /2026

Settore Affari Generali

Oggetto: CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DEL CONTE RAFAEL NEVILLE. MODIFICA, AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE AFFIDATI AD ATELIER LABENOI S.R.L.

*Documento informatico firmato digitalmente (ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005):
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

richiamate:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 33/2026, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per l'organizzazione del Festival "Rafael 100 – Festival Internazionale per il Centenario della nascita di Rafael Neville" e per la partecipazione del Comune al bando regionale di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, comma 1, lettera c), Cartellone 2/L – Festival/Rassegne, annualità 2026;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2026, con la quale sono state approvate le linee guida e il programma delle iniziative culturali, istituzionali e religiose previste per le celebrazioni del centenario della nascita del Conte Rafael Neville nell'anno 2026;
- la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 97 del 30 luglio 2026, con la quale sono stati affidati ad Atelier Labenoi S.r.l., con sede legale in via Borgogna n. 2, 20122 Milano, codice fiscale e partita IVA 02335370215, i servizi alberghieri e di ristorazione connessi all'evento di intrattenimento musicale con DJ set e performance di musica dal vivo, programmato per il 21 agosto 2026 nella Piazzetta di Porto Rafael, per un importo complessivo di € 27.840,00, IVA inclusa;
- il contratto conseguente al predetto affidamento, perfezionato mediante scambio di corrispondenza;
- l'esigenza organizzativa di anticipare l'arrivo dei familiari del Conte Rafael Neville invitati alle celebrazioni;

dato atto che:

- tale anticipazione risulta funzionale alla partecipazione degli ospiti alle iniziative comprese nel programma delle celebrazioni e, pertanto, risponde all'interesse pubblico perseguito dall'Amministrazione comunale;
- l'anticipazione del soggiorno determina la necessità di acquisire, dal medesimo operatore economico già affidatario, le ulteriori prestazioni alberghiere e di ristorazione strettamente connesse al servizio originario
- la nota di Atelier Labenoi S.r.l., recante le condizioni economiche per l'anticipazione del soggiorno;

dato atto che:

- Atelier Labenoi S.r.l., con la nota sopra richiamata, ha confermato la disponibilità a garantire l'anticipazione del soggiorno alle medesime condizioni economiche e applicando le medesime tariffe previste nell'affidamento originario;
- il costo delle prestazioni aggiuntive è stato quantificato complessivamente in € 1.280,00, IVA inclusa, secondo il seguente dettaglio:
 - servizio di pernottamento per due persone e per due notti: € 780,00, IVA inclusa, corrispondente a € 195,00 per persona per notte;
 - servizio di pensione completa per due persone per [indicare numero di giornate/pasti]: € 500,00, IVA inclusa, secondo le tariffe indicate nella nota dell'operatore economico;
- la spesa è limitata alle prestazioni necessarie per i due giorni di anticipazione e non comprende servizi ulteriori o diversi rispetto a quelli strettamente connessi all'ospitalità dei due invitati;

considerato che:

- le prestazioni aggiuntive presentano carattere omogeneo e strettamente complementare rispetto ai servizi già affidati con determinazione n. 97 del 30 luglio 2026;
- l'anticipazione di due giorni del soggiorno non modifica la finalità, la struttura e la natura complessiva del contratto, che continua ad avere per oggetto la fornitura dei servizi alberghieri e di ristorazione connessi alle celebrazioni del Centenario della nascita del Conte Rafael Neville;
- non viene introdotta alcuna prestazione estranea all'oggetto contrattuale originario;
- restano invariati il contraente, le condizioni generali del rapporto, le tariffe unitarie, le modalità di esecuzione, gli obblighi di tracciabilità e le altre condizioni stabilite con l'affidamento originario;
- la modifica non determina un'alterazione della struttura del contratto né dell'operazione economica sottesa e non presenta carattere sostanziale;

richiamato l'art. 120, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ai sensi del quale i contratti possono essere modificati, senza ricorrere a una nuova procedura di affidamento, qualora, nonostante la modifica, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate e il valore della modifica risulti inferiore:

- alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023;
- al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e forniture;



accertato che:

- il valore iniziale del contratto è pari a € 27.840,00, IVA inclusa;
- il valore della modifica è pari a € 1.280,00, IVA inclusa;
- sulla base degli importi complessivi sopra riportati, l'incremento corrisponde al 4,60 per cento del valore iniziale del contratto;
- ai fini dell'applicazione dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, il valore della modifica, calcolato al netto dell'IVA, è pari a €[indicare imponibile] e corrisponde al[indicare percentuale calcolata sugli imponibili] per cento del valore iniziale del contratto al netto dell'IVA;
- la percentuale della modifica risulta, pertanto, inferiore al limite del 10 per cento previsto per i contratti di servizi e forniture;
- il valore complessivo del contratto, anche a seguito della modifica, rimane ampiamente inferiore alla soglia di rilevanza europea applicabile;
- la modifica non altera la struttura del contratto, non modifica l'equilibrio economico in favore dell'affidatario in modo non previsto dal rapporto originario, non estende considerevolmente l'ambito di applicazione del contratto e non determina la sostituzione del contraente;

ritenuto, pertanto:

- che ricorrano i presupposti per disporre una modifica del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;
- che non sia necessario avviare una nuova procedura di affidamento, trattandosi di modifica di modesto importo, inferiore ai limiti stabiliti dal citato art. 120, comma 3, omogenea rispetto alle prestazioni originarie e idonea ad alterare la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa;
- che non si tratti di un nuovo e autonomo affidamento, ma di una modifica dell'affidamento e del conseguente rapporto contrattuale originario;
- che, conseguentemente, non debba essere adottata una nuova decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023;

valutata:

- la congruità economica dell'importo aggiuntivo, tenuto conto dell'applicazione delle stesse tariffe già presentate e accettate nell'ambito dell'affidamento originario;
- la corrispondenza tra il costo del pernottamento, pari a € 195,00 per persona per notte, e la tariffa prevista dall'offerta originaria;
- la corrispondenza tra il costo della pensione completa e le condizioni economiche previste dall'offerta originaria, come risultante dal prospetto comparativo conservato agli atti del procedimento;
- la convenienza per l'Amministrazione di mantenere un'unica organizzazione del servizio, evitando la frammentazione delle prenotazioni e assicurando continuità, coordinamento e uniformità nell'ospitalità degli invitati;

dato atto che:

- alla procedura originaria è associato il CIG BC8D3AF517;
- trattandosi di modifica del contratto originario e non di nuovo affidamento, resta confermato il CIG già acquisito, fatti salvi gli adempimenti di aggiornamento dei dati del contratto attraverso la piattaforma digitale di approvvigionamento e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- resta confermato il CPV 79952000-2, già associato all'affidamento originario, ferma restando la corretta descrizione delle singole prestazioni alberghiere e di ristorazione interessate dalla modifica;
- la modifica sarà registrata nelle pertinenti schede del ciclo di vita digitale del contratto, secondo le modalità previste dalla piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dall'ente e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

verificato che:

- Atelier Labenoi S.r.l. risulta in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- agli atti del procedimento risultano acquisiti:
 - il documento unico di regolarità contributiva, DURC, in corso di validità;
 - l'offerta economica acquisita al protocollo generale al n. 19822/2026;
 - il patto di integrità;
 - il documento di gara unico europeo, DGUE;
 - la dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;



- la documentazione relativa alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023;
- non sono emerse cause ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale;

dato atto che:

- l'importo complessivo dell'affidamento, a seguito della presente modifica, viene rideterminato da € 27.840,00 a € 29.120,00, IVA inclusa;
- l'incremento di € 1.280,00, IVA inclusa, trova copertura sul capitolo 189804 del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, denominato "Spese Centenario Rafael Neville", che presenta sufficiente disponibilità;
- la registrazione contabile relativa alla spesa è la seguente:
 - impegno n. 1339/2026;
 - subimpegno n. 117/2026;
- l'obbligazione sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2026;
- il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione della spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

precisato che:

- il presente provvedimento ha per oggetto esclusivamente l'autorizzazione della modifica contrattuale e l'assunzione della relativa spesa;
- la liquidazione del corrispettivo avverrà con successivo e separato provvedimento, a seguito della regolare esecuzione delle prestazioni, della presentazione di regolare fattura elettronica e delle verifiche previste dalla normativa vigente;
- non trova pertanto applicazione, nella presente fase, l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alla liquidazione della spesa;

dato atto che:

- Il Responsabile unico del progetto, RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il sottoscritto firmatario;
- il responsabile dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è l'istruttore/redattore indicato in calce al presente provvedimento;
- il RUP e il responsabile dell'istruttoria hanno accertato la regolarità dell'istruttoria svolta e la sussistenza dei presupposti per l'adozione della modifica contrattuale;

attestato che:

- il sottoscritto Responsabile del Settore, il RUP, il responsabile dell'istruttoria e gli altri dipendenti che hanno preso parte al procedimento non si trovano in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- non sussistono, in capo ai soggetti destinatari del presente provvedimento, situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi conosciute dall'Amministrazione;
- l'affidatario è tenuto a informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Palau, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 18 febbraio 2022;
- l'affidatario ha dichiarato di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione comunale che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi confronti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare, gli artt. 50, comma 10, 107, 109, comma 2, 147-bis, 151 e 183;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, gli artt. 4, 5, 6 e 6-bis;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici e, in particolare, gli artt. 15, 16, 18, 28 e 120;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 37;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;



- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 10/2026, con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le responsabilità del Settore Affari Generali ed è stato individuato il relativo Responsabile, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 18 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028[verificare e riportare esattamente l'oggetto ufficiale della deliberazione];
- la deliberazione della Giunta comunale n. 3/2026, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2026-2028;

DETERMINA

- **di dare atto** che l'anticipazione di due giorni del soggiorno dei due familiari del conte Rafael Neville costituisce una modifica del contratto in corso di esecuzione conseguente all'affidamento disposto con determinazione n. 97 del 30 luglio 2026;
- **di approvare**, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, la modifica del contratto stipulato con Atelier Labenoi S.r.l., con sede legale in via Borgogna n. 2, 20122 Milano, codice fiscale e partita IVA 02335370215, avente per oggetto l'anticipazione di due giorni del soggiorno dei due familiari del conte Rafael Neville invitati alle celebrazioni del Centenario;
- **di dare atto** che:
 - il valore della modifica è inferiore alla soglia di rilevanza europea applicabile;
 - il valore della modifica è inferiore al 10 per cento del valore iniziale del contratto;
 - l'incremento, calcolato sugli importi comprensivi dell'IVA, è pari al 4,60 per cento del valore originario;
 - la modifica non altera la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa;
 - le prestazioni aggiuntive sono omogenee e strettamente connesse a quelle formanti oggetto dell'affidamento originario;
 - restano ferme le tariffe unitarie e le altre condizioni economiche e contrattuali originariamente concordate;
- **di approvare** l'importo aggiuntivo complessivo di € 1.280,00, IVA inclusa, così articolato:
 - € 780,00, IVA inclusa, per il pernottamento di due persone per due notti;
 - € 500,00, IVA inclusa, per il servizio di pensione completa relativo al medesimo periodo; come risultante dalla nota allegata di Atelier Labenoi S.r.l.;
- **di rideterminare**, per effetto della presente modifica, il valore complessivo del contratto da € 27.840,00 a € 29.120,00, IVA inclusa;
- **di dare atto** che restano integralmente confermate tutte le altre condizioni, pattuizioni, obbligazioni e disposizioni contenute nella determinazione n. 97 del 30 luglio 2026, nell'offerta economica originaria e nel conseguente contratto semplificato;
- **di subimpegnare** l'importo complessivo di € 1.280,00, IVA inclusa, sul capitolo 189804 del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, denominato "Spese Centenario Rafael Neville", che presenta sufficiente disponibilità;
- **di dare atto** che la registrazione contabile è la seguente:
 - impegno n. 1339/2026;
 - subimpegno n. 117/2026.
- **di imputare** la spesa complessiva di € 1.280,00 all'esercizio finanziario 2026, nel quale l'obbligazione sarà esigibile;



- **di dare atto** che alla modifica contrattuale resta associato il CIG BC8D3AF517, già acquisito per l'affidamento originario, trattandosi di modifica del medesimo contratto e non di autonomo affidamento;
- **di disporre** che la modifica contrattuale sia formalizzata in forma scritta e in modalità elettronica, mediante apposito scambio di corrispondenza commerciale o atto aggiuntivo;
- **di dare atto** che il corrispettivo aggiuntivo sarà liquidato con separato provvedimento, previa:
 - verifica della regolare esecuzione delle prestazioni;
 - acquisizione di regolare fattura elettronica;
 - verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico;
 - verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - espletamento degli ulteriori controlli previsti dalla normativa vigente.
-
- **di dare atto che:**
 - il Responsabile unico del progetto, RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il sottoscritto firmatario;
 - il responsabile dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990, è l'istruttore/redattore indicato in calce al presente provvedimento;
- **di attestare**, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Responsabile del Settore, al RUP, al responsabile dell'istruttoria e agli altri dipendenti che hanno preso parte al procedimento;
- **di attestare** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- **di attestare** che i pagamenti conseguenti alla spesa assunta con il presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge n. 78/2009 e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
- **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

istruttore/redattore: FRANCESCA MELONI

Il Responsabile del Settore Affari Generali

MAURO PIGA

documento firmato digitalmente